



Comune di Assemini



Comune di Decimomannu



Comune di Domus De Maria



Comune di Pula



Comune di Sarroch



Comune di Teulada



Comune di Vallermosa



Comune di Villasor



Comune di Capoterra



Comune di Decimoputzu



Comune di Elmas



Comune di San Sperate



Comune di Siliqua



Comune di Uta



Comune di Villa San
Pietro



Comune di Villaspesiosa

REGOLAMENTO

INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI DOMICILIARI ED EXTRA DOMICILIARI

in favore dei nuclei familiari in condizione di fragilità



Approvato con Delibere C.C. n. 33 del 30.10.2014

ALBO P. n. 1108 del 06.11.2014
21.11.2014

Introduzione

La **Legge 8 novembre 2000, n. 328** "Legge quadro per la realizzazione del **sistema integrato di interventi e servizi sociali**", prevede che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie, un "sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenga, elimini o riduca le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento o di prestazioni economiche **destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.**

La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sopra descritto, compete agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, anche in ottemperanza di quanto previsto dalla Carta Costituzionale all'articolo 117.

La Regione Autonoma della Sardegna, con la Legge 23 dicembre 2005, n. 23 ha definito il sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia.

Sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano anche attraverso forme di gestione associata, i compiti di **erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali**, nonché i compiti di **progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali**.

I Comuni di Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Elmas, Pula, San Sperate, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa, associati nel Plus Area Ovest, definiscono, attraverso il presente atto, i **principi e le modalità per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare ed extra domiciliare.**

Negli articoli che seguono:

per "Comuni", si intendono i Comuni di Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Elmas, Pula, San Sperate, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa;

per “Plus Area Ovest”, si intende l’insieme dei Comuni, il Distretto Sociosanitario Area Ovest e la Provincia di Cagliari cui compete la gestione associata della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali integrati;

per “Conferenza di Servizi”, l’organo di indirizzo politico per la realizzazione dei principi e delle finalità di intervento formato dai Sindaci dei Comuni del Plus Area Ovest, dal rappresentante del Distretto Sociosanitario e dal rappresentante della Provincia di Cagliari;

per “UPGA” (Ufficio di Piano per la Gestione Associata), l’ufficio al quale per convenzione è stato affidato l’esercizio associato della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali.

Articolo 1. Principi Generali

1.1 Il presente Regolamento definisce i principi e le modalità di intervento sociale, socio assistenziale, domiciliare ed extra domiciliare a tutela della persona e della famiglia in condizione di parziale o totale non autosufficienza, da parte dei Comuni del Plus Area Ovest.

Il Servizio mira a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, disabili e dei nuclei familiari fragili con interventi integrati e personalizzati secondo le seguenti finalità:

- migliorare la qualità della vita dei destinatari nel loro nucleo familiare e ambiente di vita;
- prendersi cura dei destinatari e delle persone che vivono accanto a loro e li assistono;
- contribuire a mantenere e/o reinserire le persone destinatarie del Servizio nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza;
- contribuire al superamento di situazioni di temporanea difficoltà personale e familiare di persone prese in carico ai Servizi Sociali Comunali;
- stimolare, recuperare e valorizzare nelle persone assistite sufficienti livelli di autonomia personale e di relazioni sociali;
- favorire la deistituzionalizzazione e prevenire l'istituzionalizzazione;
- garantire un elevato standard di qualità del Servizio, anche tramite il processo di monitoraggio con utilizzo del software gestionale in dotazione del Plus Area Ovest e del sistema di rilevazione automatica degli accessi degli operatori e delle prestazioni.

Il Servizio viene erogato nel rispetto della dignità della persona attraverso la personalizzazione degli interventi che saranno programmati in relazione al bisogno dell'utente e alle sue specifiche necessità.

1.2 Sono destinatari degli interventi sociali le **persone regolarmente residenti**, o anche occasionalmente o temporaneamente domiciliate, nel territorio del Plus Area Ovest, **in condizione di fragilità, disabilità e non autosufficienza anche temporanea.**

1.3 Il sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
- sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio sia nello sviluppo della vita quotidiana;
- sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie;
- valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi.

Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

L'insieme delle disposizioni e dei valori contenuti nella Carta Costituzionale, tra cui agli articoli 2, 3, 32, 38, 117 e 118, delle norme presenti all'interno del Codice Civile, articolo 143 sui "Diritti e doveri dei coniugi", gli articoli da 433 a 448, relative agli "Alimenti", e del Codice Penale agli articoli 570 "Violazione degli obblighi di assistenza familiare" e 591 "Abbandono di Persone Incapaci", delle disposizioni contenute nella Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", rilevano **una responsabilità solidale di intervento tra nucleo familiare, in primis, e amministrazioni pubbliche**, con la valorizzazione del ruolo e dell'intervento del "terzo settore" e di ogni altra risorsa sociale a potenziale supporto.

Articolo 2. Prestazioni

2.1 Per prestazioni oggetto del presente Regolamento, si intendono tutte le attività, temporanee o di lunga durata, destinate a favorire la permanenza a domicilio della persona o del nucleo non autosufficiente, in particolare:

- a) Servizi domiciliari di base;
- b) Servizi professionali domiciliari;
- c) Servizi di facilitazione alla domiciliarità;
- d) Servizi di aiuto personale di natura volontaristica;
- e) Servizi e strutture a ciclo diurno extradomiciliare;
- f) Supporti, ausili e domotica.

Nell'allegato A al presente Regolamento sono descritte tutte le prestazioni, a supporto della condizione di fragilità, disabilità e non autosufficienza, programmate dai Comuni del Plus Area Ovest.

2.2 L'elenco e le analitiche descrizioni di ciascuna prestazione sono aggiornati periodicamente e approvati dalla Conferenza di Servizi del Plus Area Ovest e da ciascun Consiglio Comunale.

2.3 Le prestazioni possono avere carattere occasionale/straordinario (una tantum), periodico (rispetto a specifici periodi assistenziali) o continuativo (fino al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità assistenziali).

Articolo 3. Modalità di erogazione del servizio di assistenza domiciliare ed extra domiciliare

3.1 Gli interventi di cui potrà beneficiare l'utente, fra quelli previsti nel presente Regolamento, saranno definiti dal servizio sociale professionale del comune di residenza a seguito della somministrazione della scheda di valutazione effettuata dall'assistente sociale, case manager dell'ufficio di piano, (Allegato B) che genera, un "budget di cura". Sulla base della valutazione e del budget di cura verrà elaborato il Piano Assistenziale Individuale (PAI) del beneficiario. Per l'acquisto dei servizi previsti nel PAI all'utente verrà

fornito un "buono sociale" che potrà spendere scegliendo il fornitore da un elenco di soggetti accreditati dal Plus Area Ovest.

3.2 L'Ufficio di Piano della Gestione Associata infatti seleziona i fornitori qualificati, per l'erogazione dei servizi di cui all'Allegato A, attraverso procedura di accreditamento.

3.3 La rete dei fornitori è costituita dai soggetti accreditati dei quali potranno far parte anche le risorse e gli attori sociali del territorio anche in rappresentanza del terzo settore (Associazioni, Enti di Patronato, Fondazioni, etc.).

3.4 Gli standard minimi di qualità che il fornitore accreditato si impegna a garantire sono definiti nel regolamento di accreditamento

Articolo 4. Presentazione della domanda

4.1 E' possibile presentare domanda per accedere al Servizio di assistenza domiciliare ed extra domiciliare di cui al presente Regolamento presso:

- **Servizio di Segretariato Sociale**, presso i Servizi Sociali presenti in ciascun Comune;

4.2 Sul sito internet del Plus Area Ovest www.plusareaovest.it, sono pubblicati l'elenco e la localizzazione di ciascuno Servizio di Segretariato Sociale, con gli orari di apertura, i riferimenti telefonici e casella di posta elettronica di contatto.

4.3 La domanda può essere presentata da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

Nella domanda l'utente dovrà dichiarare il valore ISEE, come meglio specificato all'articolo 12 del presente Regolamento.

4.4 Il Servizio di Segretariato Sociale rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

Articolo 5. Attivazione d'ufficio degli interventi

5.1 Oltre alle modalità di presentazione delle domande previste dall'articolo 4, i Servizi Sociali Comunali possono attivare d'ufficio prestazioni ed interventi domiciliari, nei seguenti casi:

- a) in situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- b) su richiesta da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione;

Articolo 6. Istruttoria delle domande

- 6.1** L'istruttoria della domanda è affidata al **Servizio Sociale Professionale attivo presso ciascun Comune**. In sede di istruttoria delle domande, gli uffici competenti hanno facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per le verifiche amministrative.
- 6.2** Entro 30 giorni, dalla presentazione della domanda, gli uffici competenti procedono con la comunicazione d'esito, di ammissione o mancata ammissione.
- 6.3** In caso di mancata ammissione, gli uffici competenti provvederanno a comunicare il preavviso di rigetto ai sensi della Legge 241/1990.
- 6.4** In caso di risorse disponibili limitate, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al Servizio, formulata tenendo conto della gravità commisurata sulla base del punteggio ottenuto a seguito della somministrazione della scheda di valutazione (Allegato B).
- 6.5** Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al Servizio è determinata dall'ISEE minore.

Articolo 7. Scheda di valutazione e valutazione del bisogno

- 7.1** Il **Servizio Sociale Professionale attivo presso ciascun Comune** valuta l'ammissibilità agli interventi di assistenza domiciliare e in caso positivo, trasmette la pratica all'**Ufficio di Piano per la Gestione Associata**.
- 7.2** Il **Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano per la Gestione Associata** procede con la visita domiciliare e la somministrazione della scheda di valutazione allegato B.
- 7.3** La scheda di valutazione di cui all'Allegato B del presente Regolamento è una Scheda Barthel resa più sensibile attraverso l'aggiunta di ulteriori ADL Activities Of Daily Living (Dipendenza nelle attività della vita quotidiana).
- 7.4** Al termine della somministrazione della scheda di valutazione, la pratica viene condivisa con il **Servizio Sociale Professionale attivo presso ciascun Comune** che procede con la definizione del Piano Assistenziale Individuale e l'assegnazione di una o più prestazioni indicate nell'allegato A al presente Regolamento, nel limite massimo del budget assegnato.
- La valutazione è effettuata dall'assistente sociale case manager e le prestazioni spettanti sono calibrate sulla base delle reali necessità dell'assistito nei limiti del budget di cura massimo assegnato e su valutazione tecnica esclusiva del servizio sociale professionale comunale.

“budget di cura”

RANGE DI GRAVITA'		BUDGET DI CURA	
0	6	€ 200,00	€ 1.625,00
7	12	€ 1.862,50	€ 3.050,00
13	19	€ 3.287,50	€ 4.712,50
20	25	€ 4.950,00	€ 6.137,50
26	32	€ 6.375,00	€ 7.800,00
33	38	€ 8.037,50	€ 9.225,00
39	45	€ 9.462,50	€ 10.887,50
46	51	€ 11.125,00	€ 12.312,50
52	58	€ 12.550,00	€ 13.975,00
59	64	€ 14.212,50	€ 15.400,00
65	85	€ 15.637,50	€ 20.387,50
86	100	€ 20.625,00	€ 23.950,00
101	125	€ 24.187,50	€ 28.700,00

7.5 Il budget di cura viene decurtato di eventuali ulteriori provvidenze economiche socio assistenziali erogate da altre amministrazioni pubbliche e private nazionali e locali.

7.6 In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale di carattere sociosanitario, il Servizio Sociale del Comune invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione territoriale.

7.7 Il Piano Assistenziale Individuale può prevedere interventi occasionali o periodici, nonché di lungo periodo, al fine di ridurre o rimuovere la condizione di bisogno e difficoltà. Il budget di cura mensile è proporzionato sulla base dell'effettiva durata dell'intervento.

7.8 L'attivazione di ciascun Piano Assistenziale Individuale è subordinato alla disponibilità economica definita da ciascun Comune del Plus Area Ovest, relativamente ai propri cittadini.

Articolo 8. Attivazione del Piano Assistenziale Individuale

8.1. In caso di ammissione al beneficio, la sottoscrizione congiunta del Piano Assistenziale Individuale da parte del Servizio Sociale Professionale Comunale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal PAI.

8.2. Il Piano Assistenziale Individuale contiene:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;

- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione dei risultati;
- f) i doveri e i compiti dell'interessato e dei suoi familiari;
- g) il costo totale delle prestazioni;
- h) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento sulla base dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario (come specificato all'articolo 12 del presente Regolamento);
- i) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno;

Successivamente alla firma del PAI verrà consegnato all'utente il buono sociale nel quale sono dettagliati il numero delle prestazioni, la durata, il costo, compreso della eventuale quota di compartecipazione a carico dell'utente. Inoltre, verrà consegnata la tessera necessaria per la rilevazione dell'esecuzione delle prestazioni che vengono inviate alla piattaforma informatica in dotazione al Plus Area Ovest.

Art. 9 Scelta del fornitore

9.1 Il beneficiario o un suo delegato scelgono liberamente il fornitore accreditato, per la fruizione di ciascuna prestazione prevista dal Piano Assistenziale Individuale. Per meglio esercitare il diritto di scelta riconosciuto ai beneficiari, agli stessi verrà consegnato l'elenco dei fornitori accreditati con le specifiche tecniche, professionali e di qualità di ciascuno. Tutti i fornitori in sede di accreditamento si sono impegnati a rispettare le tariffe e gli standard di qualità definiti per ciascuna prestazione all'Allegato A, ciò nonostante ognuno di essi è libero di offrire delle ulteriori prestazioni e/o condizioni che verranno indicate nel catalogo/elenco consegnato agli utenti.

Art. 10 Esecuzione e monitoraggio delle prestazioni

10.1 Il Plus Area Ovest al fine di rilevare la corretta esecuzione delle prestazioni si avvale di una piattaforma informatica per la quale il beneficiario deve utilizzare la tessera consegnata.

In particolare, l'utilizzo della tessera è necessaria per ogni singola prestazione per rilevarne l'inizio e la fine, tramite l'avvicinamento della tessera al cellulare dell'operatore che svolgerà le prestazioni assegnate.

La tessera è strettamente personale e deve essere custodita con cura presso il domicilio dell'utente. E' assolutamente vietato consegnare la stessa all'operatore o al fornitore individuato per l'esecuzione delle prestazioni.

8.4. Il servizio sociale professionale dell'Ufficio di Piano effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo.

Articolo 11. Sospensione e cessazione erogazione del Servizio

11.1 Può avvenire la sospensione temporanea del Servizio nei casi di:

- richiesta scritta effettuata dall'utente o da un suo familiare o esercente le funzioni di tutela dello stesso;
- ricovero ospedaliero temporaneo.

11.2 Può avvenire la cessazione definitiva del Servizio nei casi di:

- perdita dei requisiti di ammissione e fruizione;
- rinuncia;
- decesso.

11.3 Può avvenire la revoca del Servizio nei casi di:

- assenze ripetute dalla propria residenza non comunicate preventivamente;
- inadempienze rispetto ai contenuti del piano pattuito;
- mancato pagamento della quota a carico del beneficiario;
- comportamenti non conformi all'etica, alla dignità e alle norme.

Articolo 12. Compartecipazione ai costi a carico dei beneficiari

12.1 Il pagamento della quota a carico degli utenti beneficiari avviene direttamente a favore del soggetto fornitore accreditato, scelto dal beneficiario, in caso di mancato pagamento di una sola mensilità il Servizio verrà revocato.

12.2 La quota di contribuzione è rapportata all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), così come previsto dal DPCM 159/2013, dichiarato in sede di presentazione della domanda.

12.3 L'Indicatore di riferimento è l'ISEE “**sociosanitario**” relativo a percorsi assistenziali domiciliari integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia. In tal caso la normativa prevede la possibilità da parte del beneficiario di scegliere un nucleo familiare “ristretto” rispetto a quello “standard”.

12.4 Pur in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un **ISEE corrente**, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore dovuta ad una significativa modifica della capacità reddituale del soggetto richiedente (perdita del lavoro, mancati guadagni, etc.).

12.5 Qualora il cittadino presenti una nuova Attestazione ISEE “corrente”, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

La mancata indicazione o integrazione del valore ISEE comporta l'applicazione della tariffa massima.

12.6. Il Plus Ovest ha definito una “soglia minima” ISEE, al di sotto del quale i soggetti beneficiari non sostengono alcuna spesa per la fruizione del Servizio, ed una “soglia massima” ISEE, al di sopra del quale i soggetti beneficiari sostengono l'intero costo per la fruizione del Servizio come dettagliato nella tabella seguente:

FASCIA	DA	A	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE UTENZA	Percentuale contribuzione specialistica €	Percentuale contribuzione generica €
1	€ 0,00	€ 3.000,00	0%	€ 0,00	€ 0,00
2	€ 3.001,00	€ 6.000,00	5%	€ 0,84	€ 0,97
3	€ 6.001,00	€ 8.000,00	8%	€ 1,35	€ 1,55
4	€ 8.001,00	€ 11.000,00	12%	€ 2,02	€ 2,32
5	€ 11.001,00	€ 13.000,00	15%	€ 2,52	€ 2,90
6	€ 13.001,00	€ 16.000,00	20%	€ 3,36	€ 3,87
7	€ 16.001,00	€ 19.000,00	25%	€ 4,21	€ 4,83
8	€ 19.001,00	€ 23.000,00	35%	€ 5,89	€ 6,77
9	€ 23.001,00	€ 27.000,00	45%	€ 7,57	€ 8,70
10	€ 27.001,00	€ 32.000,00	55%	€ 9,25	€ 10,63
11	€ 32.001,00	€ 35.000,00	77%	€ 12,95	€ 14,88
12	➤ € 35.000,00		100%	€ 19,33	€ 16,82

12.7 Per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, l'Attestazione ISEE deve essere in corso di validità e, come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato DPCM 159/2013, la stessa è valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

12.8 Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova Attestazione ISEE completa entro un mese dalla scadenza della precedente. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le prestazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal 16 gennaio.

Articolo 13. Tutela della Privacy

13.1 Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia.

13.2 I dati forniti dall'utenza saranno trattati, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

13.3 Le prestazioni erogate in favore di ciascun utente beneficiario, così come il loro valore economico, nonché le eventuali valutazioni professionali necessarie per l'ammissione, alimentano la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate e il Casellario dell'Assistenza, istituite presso INPS.

Articolo 14. Accesso agli atti

14.1 Il diritto di accesso è riconosciuto secondo le vigenti disposizioni.

Articolo 15. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti

15.1 Per migliorare la qualità del Servizio offerto e rilevare eventuali criticità, l'Ufficio di Piano per la Gestione Associata, tramite somministrazione di questionari elaborati sul customer Servqual (annualmente o al termine dell'intervento) per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente/famiglia.

Articolo 16. Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati territoriale

16.1 Per integrare la capacità di lettura dei fenomeni, l'Ufficio di Piano per la Gestione Associata, attraverso i più idonei strumenti informativi, effettua una raccolta dati sistematica sulla domanda intercettata, sugli interventi erogati e sugli esiti degli stessi.

16.2 L'esito della raccolta dati di cui al comma 1 del presente articolo viene, a cadenza regolare, trasmesso sotto forma di relazione quali/quantitativa ai Comuni del Plus Area Ovest, che la utilizzano come base conoscitiva per la programmazione delle politiche territoriali.

Articolo 17. Pianificazione degli interventi domiciliari e delle risorse

17.1 Per ciascuna annualità, ciascun Comune dell'ambito procede con la programmazione degli interventi domiciliari rispetto alla comunità sociale di riferimento, destinando e trasferendo all'UPGA le risorse economiche necessarie.

17.2 L'UPGA procede con le attività di pianificazione complessiva delle prestazioni necessarie per l'attuazione delle prestazioni oggetto del presente regolamento.

17.3 L'ammissione a ciascun beneficio, da parte degli utenti richiedenti, è parametrata, nei numeri e nelle disponibilità economiche, preventivamente identificate da ciascun Comune in sede di programmazione annuale.

17.4 L'UPGA remunera i fornitori delle prestazioni erogate, per la quota a carico dei Comuni ed esclusa la quota a carico degli utenti, che gli stessi, liquidano direttamente al fornitore prescelto.

17.5 Il ciclo di programmazione si rinnova ed evolve annualmente.

17.6 Attraverso la piattaforma gestionale, ciascun Comune potrà verificare, in tempo reale, ogni aspetto qualitativo e quantitativo degli interventi.

Articolo 18. Informazione e diffusione

18.1 L'UPGA e i singoli Comuni si impegnano a diffondere e divulgare il Servizio oggetto del presente Regolamento presso la comunità sociale di riferimento.

Articolo 19. Politiche di Welfare integrativo e integrato

19.1 Il Plus Area Ovest valorizza ogni intervento generato dagli attori sociali del territorio, di natura pubblica e privata, con scopi profit e non profit, agevolandone la loro integrazione.

Articolo 20. Entrata in vigore

20.1 Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte di tutti i Comuni che vi hanno aderito in sede di Conferenza di Servizi.

Articolo 21. Disposizioni transitorie

21.1 Ai fini della prima applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, cc. 5, del D.P.C.M. 159/2013 le prestazioni sociali agevolate che, al 01/01/2015, sono già in corso di erogazione sulla base delle disposizioni normative pre-vigenti continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti, anche normativi, che disciplinano l'erogazione in conformità con le nuove disposizioni.

21.2 Il presente regolamento è immediatamente applicato dalla data della sua entrata in vigore, alle nuove richieste di prestazione.

21.3 E' applicato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, per le prestazioni che, al 01/01/2016 erano già in corso di erogazione sulla base delle disposizioni normative pre-vigenti, in forza di Attestazioni ISEE ancora in corso di validità, con l'esclusione dei servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, che restano confermati fino alla fine dell'anno scolastico o educativo del primo anno di applicazione.